

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 P-COFER

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011 come successivamente modificato e integrato)

Titolo	Fiscalità della P-COFER
Riferimenti normativi	Articolo 17, comma 17.4, del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine

Publicata in data 15 maggio 2012

1. Premessa

L'Articolo 17, comma 17.4, del Regolamento prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-COFER dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera h), del Regolamento, allegando una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF.

2. Applicazione IVA

Qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni è allegata la dichiarazione d'intento, redatta in conformità al modello approvato con il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 1986.

Nel caso in cui l'operatore italiano intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 17, comma 17.5 del Regolamento.

Qualora l'operatore italiano richieda l'applicazione del regime IVA agevolato, di cui al precedente paragrafo 2, presentando la dichiarazione d'intento successivamente alla presentazione della domanda di ammissione e del contratto di adesione alla P-COFER, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti, relativamente ai corrispettivi che saranno fatturati dal GME, a partire dal giorno lavorativo di ricezione della stessa.